



Provincia di Perugia

SERVIZI A VALENZA GENERALE

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2682 del 31/10/2019

prot n. 2019/889

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7" con il gestore telefonico "Telecom Italia Spa" per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le esigenze dell'Ente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

CIG Convenzione 6930022311

CIG derivato Z9A2A69CAF

TENUTO CONTO, ai sensi dell'art. 1, c. 7, d.l. 95/2012 s.m.i., che la Provincia è obbligata, per quanto riguarda i servizi di telefonia fissa e mobile, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 19 dicembre 2018 con la quale Consip. S.p.A. ha informato che- è stata attivata la convenzione "Telefonia mobile (edizione 7)" aggiudicata a Telecom Italia Spa e che le Pubbliche amministrazioni che intendono acquistare servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, noleggio e manutenzione di telefoni e tablet – nonché ulteriori servizi per utenti mobili quali SMS massivi, enterprise mobility management, applicazioni per lo smart working – possono procedere con i loro ordini attraverso il Portale www.acquistinretepa.it

CONSIDERATO che tra gli elementi distintivi della nuova iniziativa rispetto alle precedenti edizioni, oltre alle tariffe a consumo abbinabili ai pacchetti dati, da sempre previste in convenzione (con tariffazione al minuto e senza scatto alla risposta), viene offerta anche la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti voce e dati, in modalità ricaricabile, consentendo la totale prevedibilità della spesa; inoltre il listino di smartphone e tablet in noleggio e manutenzione offerto dal fornitore prevede la possibilità per le Amministrazioni di scegliere tra numerosi modelli, di diverse categorie e produttori, tra cui sono presenti i principali brand del mercato. In particolare, per ciascuna macro-categoria di telefoni (top, intermedia, base), sono presenti almeno due diversi brand;

ATTESO che:

- la convenzione in questione prevede un massimale di 800mila utenze telefoniche e avrà la durata di 18 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi);

Documento informatico firmato digitalmente.

- ciascuna Amministrazione, a seguito dell'invio dell'"Ordinativo di Fornitura" per la richiesta di almeno una utenza, stipula il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, avente a oggetto la prestazione dei servizi di telefonia mobile richiesti con il predetto ordinativo; l'Amministrazione potrà integrare l'"Ordinativo di Fornitura", mediante l'emissione di Ordinativi Collegati allo stesso;
- i contratti di fornitura attuativi della Convenzione, conclusi a seguito dell'emissione dell'"Ordinativo di Fornitura", avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato); laddove l'"Ordinativo di Fornitura" fosse emesso nel corso dei 12 (dodici) mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 (dodici) mesi; qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un contratto di fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del Contratto; in ogni caso, resta inteso che la durata dei contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione; tale durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del d.lgs. 50/2016 citato, per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell'iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi;

PRESO ATTO che il CIG madre della convenzione è 6930022311 e il CIG derivato è Z9A2A69CAF;

CHE, per soddisfare le esigenze dell'utenza complessiva di telefonia mobile dell'Ente, è necessario procedere con l'adesione alla Convenzione Consip sopra citata;

RICHIAMATI:

- l'art. 4, c. 2, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";
- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 11, d.l. 98/2011, che individua misure dirette ad incentivare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi implicanti un favor normativo verso il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1, c. 449, l. 296/2006;
- l'art. 1, c. 7, d.l. 95/2012 e il sistema delle Convenzioni Consip regolato dall'art. 26, l. 488/1999, art. 58, l. 388/2000, d.m. 24 maggio 2000, d.m. 2 maggio 2001, d.p.c.m. 11 novembre 2004 n. 325;
- l'art. 1, c. 512, l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dalla l. 232/2016 (legge di stabilità 2017), che impone alle PA per gli acquisti di beni e servizi informatici, nell'ambito del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione", di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più Amministrazioni;
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021";

Documento informatico firmato digitalmente.

DATO ATTO che, ai sensi del c. 2, art. 32, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il FINE DA PERSEGUIRE: è garantire i servizi di telefonia mobile per le esigenze dell'Ente;
- l'OGGETTO DEL CONTRATTO: è la adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" con il gestore telefonico "Telecom Italia S.p.A." per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le esigenze dell'Ente;
- la FORMA DEL CONTRATTO: è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili;
- le CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni di fornitura indicate nella convenzione in questione;
- la SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura di adesione a Convenzione CONSIP – art. 1, c. 7, d.l. 95/2012;
- la DURATA della Convenzione è di 36 (trentasei) mesi e potrà essere prorogata fino a 12 (dodici) mesi; i contratti di fornitura attuativi della Convenzione, conclusi a seguito dell'emissione dell'"Ordinativo di Fornitura", avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato); laddove l'"Ordinativo di Fornitura" fosse emesso nel corso dei 12 (dodici) mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 (dodici) mesi; qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un contratto di fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del Contratto; in ogni caso, resta inteso che la durata dei contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione; tale durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del d.lgs. 50/2016 citato, per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell'iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi;
- l'IMPORTO PRESUNTO dell'affidamento in questione ammonta a € 30.000,00 (oltre IVA);

VISTE le regole del Sistema di "e-procurement" della Pubblica Amministrazione adottate da Consip S.p.A.;

RITENUTO di dare avvio alla procedura di adesione in questione e di demandare a successivi atti l'adesione – dopo averne verificato la fattibilità secondo le procedure sopra descritte - alla Convenzione;

VISTA la l. 56/2014 e s.m.i.;

VISTA la l. 208/2015 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 163";

VISTA la l. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che il presente atto si configura come determina a contrarre ai sensi c. 2, art. 32, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente indicato in premessa;
- 3) di avviare, per i motivi in premessa indicati, la procedura di adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le esigenze dell’Ente con il gestore telefonico “Telecom Italia S.p.A.” con sede in Milano (MI), aggiudicatario della relativa gara, CIG madre 6930022311, dando atto che la Convenzione medesima ha durata di 36 (dodici) mesi e potrà essere prorogata fino a 12 (dodici) mesi; i contratti di fornitura attuativi della Convenzione, conclusi a seguito dell’emissione dell’“Ordinativo di Fornitura”, emessi nel corso dei 12 (dodici) mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), avranno una durata di 12 (dodici) mesi e, qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un contratto di fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del Contratto; in ogni caso, resta inteso che la durata dei contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione; tale durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del d.lgs. 50/2016 citato, per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi; l’adesione è regolamentata dalla documentazione relativa alla Convenzione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it;
- 4) di dare atto che, per utilizzare la Convenzione e attivare i servizi, è necessario seguire l’iter procedurale descritto in premessa e che l’eventuale adesione, verificatane la fattibilità, alla Convenzione in questione è effettuata mediante emissione di apposito “Ordinativo di Fornitura”, esclusivamente on line con firma digitale;
- 5) di dare atto che l’importo presunto dell’affidamento in questione ammonta a euro 30.000,00 (oltre IVA);
- 6) di demandare a successivi atti l’attuazione di quanto disposto con il presente atto;
- 7) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, del d.lgs. 50/2016 citato, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è il sig. Robertino Rosati, quale responsabile dell’Ufficio Gestione Infrastrutture Digitali;
- 9) di nominare, ai sensi dell’art. 110 del citato d.lgs. 50/2016, il medesimo sig. Robertino Rosati quale Direttore dell’esecuzione (DE).

~~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO FINANZIARIO